

SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI PROFILI NORMATIVI E INTERPRETATIVI

Avv. Antonio Fiumara e Avv. Giorgia Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino - Milano

**Parte quarta del TUA
RIFIUTI, SOTTOPRODOTTI**

... e l'economia circolare

RIFIUTO
Art. 183

**QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL DETENTORE SI
DISFI O ABBIA L'INTENZIONE O ABBIA L'OBBLIGO DI DISFARSI**

SOTTOPRODOTTO

ART. 184 bis TUA

È un sottoprodotto - e non un rifiuto - qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana

RESIDUO DI PRODUZIONE

Ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.

Se il fabbricante ha scelto deliberatamente di produrre il materiale, magari anche modificando appositamente il processo di produzione, esso va considerato un prodotto e non un residuo, non ponendosi quindi la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis TUA

I residui non vengono programmati, ma si generano naturalmente e/o necessariamente (Cass. Pen. 40109/2015)

Al fine di ridurre difformità di applicazione e interpretazione, con ricadute negative, in termini di certezza, sulle imprese ed organi di controllo è stato emanato il

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
13 OTTOBRE 2016, N. 264

«Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»

Le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, nell'elenco viene indicata la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

Si tratta di criteri esemplificativi visto che la valutazione dei requisiti previsti dall'art. 184 bis TUA va effettuata in concreto e di caso in caso, come chiarito dalla giurisprudenza, nazionale ed europea. La dimostrazione della sussistenza dei requisiti potrà quindi essere data con ogni mezzo, anche diverso da quelli previsti dal decreto 264/2016.

Cassa. Pen. 16 gennaio 2020 n. 1583

Trattandosi di una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, essendo causa di esclusione di responsabilità penale, grava sull'imputato la prova circa la sussistenza delle condizioni appena indicate che definiscono la categoria di sottoprodotto.

Fin dal momento in cui il residuo viene generato deve potersi dimostrare che si tratta di un sottoprodotto e non di un rifiuto. La qualifica di sottoprodotto non può infatti mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto divenire poi sottoprodotto.

Cassa. Pen. 32207/2007

Ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come «rifiuti»

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

1. Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

Per il settore delle biomasse impiegate a fini energetici, è consentito l'utilizzo di
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI

*Lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione,
omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione,
disidratazione, disgregazione fisico-meccanica*

Si tratta di attività che, per loro natura, alle medesime condizioni, potrebbero essere qualificate come normale pratica industriale anche con riferimento a settori e materiali diversi da quello delle biomasse destinate ad uso energetico.

Secondo la risalente giurisprudenza penale, operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione esulavano dalla nozione di normale pratica industriale, dovendosi intendere come normale pratica solo quegli interventi che l'impresa effettua tipicamente sulla materia prima che è stata sostituita dal sottoprodotto. (*ex multis*, Cass. pen. 17126/2015)

Con la sentenza Cass. n. 40109/2015 il Giudice penale si è però avvicinato all'orientamento sino ad allora espresso in ambito amministrativo, includendo nella normale pratica industriale tutti i trattamenti che lasciano inalterate le caratteristiche merceologiche del materiale e che servono al suo riutilizzo, quali ad esempio il semplice lavaggio, l'essiccazione, la selezione, la macinazione o la frantumazione dei residui.

SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE – MANGIMI

Nota esplicativa sull'utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. 509-12/01/2009/DGSA-P)

*I sottoprodotti delle imprese del settore alimentare in virtù delle loro caratteristiche, nel caso siano destinati alla produzione di mangimi, sono assoggettati al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa del settore mangimistico a garanzia dell'igienicità e della salubrità degli alimenti zootecnici da essi ottenuti.
(ad esempio, il Reg. 178/2002, 183/2005 ecc.)*